



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE COPIA

Delibera n. 107

del 13/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNI 2019/2021 E PIANO ASSUNZIONALE 2019 – AGGIORNATO AI CONTENUTI DELLA L.R. 27/2016 E DEL D.LGS 75/2017 – RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N° 165/2001.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tredici** del mese di **novembre** alle ore **19.50**, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Rosario	Sindaco	X	
Furnari Ninuccia	“		X
Natoli Simone	“	X	
Sidoti Salvatore	“	X	
Americanelli Tindaro	“	X	

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia.

Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: *Approvazione schema programma triennale del fabbisogno del personale - anni 2019/2021 e piano assunzionale 2019 – aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs 75/2017 – Rimodulazione della Dotazione Organica e della struttura organizzativa dell’Ente ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n° 165/2001*

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”;
- l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL. stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;
- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che “Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.” e prevede, inoltre, che “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”
- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
- l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;
- l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 ai fini della predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6/ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, rimanda a specifiche linee di indirizzo da definire attraverso apposito Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017;

- **Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018** pubblicato nella GURI n. 173 del 27/07/2018, con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e che prescrivono agli Enti pubblici ed agli Enti locali che devono applicarle, i seguenti criteri ed elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

- **l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;

- **Visto l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001** nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. dall'art. 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui: - *"Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché, del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett.a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando

RICHIAMATI:

- **l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche

attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative, l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- **l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296**, nel testo modificato ed inserito dall'**art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 11/08/2014, n. 114**, in forza del quale, in particolare:

- *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (triennio 2011-2013)

precisando espressamente che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* che consiste, essenzialmente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione e dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) nell'esercizio precedente;

- il **Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78**, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

- la **Legge 12 marzo 1999, n. 68**;

- **VISTO**

l'art. 3, comma 5 e comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11/08/2014 e da ultimo modificato dall'**articolo 14-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito con modificazioni dalla **Legge 28 marzo 2019, n. 26** che fissa i limiti dei budget percentuali concretamente utilizzabili a fini assunzionali da parte degli Enti locali, distinti per aliquote annuali, prevedendo, in particolare, che:

- *le disposizioni ed i correlativi tetti finanziari previsti dall'**articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** restano fermi ed ineludibili;*
- *che fermi restando, quindi, i predetti limiti, per gli le **annualità 2014 e 2015** le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **60 per cento** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente umentabile all'80%, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e del 100% a partire dal 2015, ma soltanto nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente risulti pari o inferiore al 25 per cento;*
- *che, invece, per gli **anni 2016 e 2017** la predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura **dell'80 per cento***
- *che a decorrere dall'**anno 2018** la facoltà ad assumere e' fissata nella misura del **100%**;*

e precisando espressamente, che

- 1) - **“A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”**

2) - che inoltre, in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "**e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente**".

- Che contestualmente viene ulteriormente ribadito che "Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (ConSORZI, Aziende Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme associative) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo" e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- Che, inoltre, solo per dovere di precisione va riportato che a norma dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, cessa di avere applicazione perché non più premiale la possibilità di innalzamento al 90% dei limiti assunzionali precedentemente già prevista dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che ormai risulta superata in considerazione dei nuovi limiti stabiliti dal D.L. 4/2019 e s.m.i.

- Che in relazione ai superiori punti va dato specificamente atto che la dotazione organica del Comune di Montagnareale, la cui popolazione calcolata al 31/12/2018 è pari a **1.542** abitanti, risulta complessivamente composta da n° 38 posti ripartiti, anche funzionalmente come da allegato Organigramma la cui spesa complessiva, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 risulta nettamente inferiore a quella già esistente nelle annualità precedenti;

- Che la medesima disposizione di cui all'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 stabilisce ancora che in relazione a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, ed al solo fine di "definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."

- Che ulteriore aumento delle facoltà assunzionali del Comune potrebbe in ogni caso venire in conseguenza delle possibili adesioni al sistema di pensionamento anticipato noti come "quota 100" ovvero, "opzione donna" anch'essi previsti nel predetto D.L. 4/2019 e s.m.i. che sono attualmente vigenti sia pure soggetti a possibile revisione a breve termine;

- Che ai sensi del comma 6° del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta, invece, confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle **categorie protette**, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3, non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- Dato atto che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n° 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità" e che esclusivamente per tali

finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e "gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario" *stabilendo, contestualmente, che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;*

- Vista la Deliberazione n.119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Che in base all'interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, **il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 trova applicazione, in via transitoria, soltanto fino al 31.12.2016 e non si applica, quindi, salvo quanto verrà infra specificato, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;**

- **Che**, però, con le recenti disposizioni emanate per effetto dell'art. 2 della L.R. 27/2016 viene previsto che "*La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento*" e che per le unità soprannumerarie, **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della medesima legge, deve essere individuato il personale che rimane assegnato agli enti di attuale appartenenza e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- **Che** per tale motivo, il successivo comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016, nel testo oggi sostituito dall'art. 26, comma 1 della L.R. 8 maggio 2018 n° 8 prevede espressamente che "**Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. Decreto Madia)**"

- Che, peraltro, mentre in campo nazionale le recenti disposizioni della Legge Finanziaria 2018 (*art. 1, commi da 844 a 847 della Legge 205/17*) superando il precedente blocco, hanno consentito sia pure sempre entro limitati contingenti, il riavvio delle assunzioni di nuovo personale per le sole Province delle Regioni a Statuto ordinario, tale facoltà non è stata, invece, analogamente prevista per quelle a Statuto speciale e, quindi, nemmeno per la Regione Siciliana, e ciò, proprio in conseguenza dei ritardi nell'attuazione dei precedenti tagli alle dotazioni organiche e dei conseguenti meccanismi di redistribuzione complessiva del personale all'interno degli Enti locali;

- Che ogni determinazione in merito al possibile utilizzo delle risorse precedentemente accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 423 e 424 della Legge 190/2014 va differita, quindi, ad un momento successivo rispetto a quello in cui la Regione Siciliana avrà affrontato e risolto il nodo costituito dalla necessità della riduzione della dotazione organica delle ex Province Regionali ricadenti nel proprio territorio;

- **Che quindi, in attesa della definizione, mediante nuove e specifiche disposizioni integrative e/o attuative dell'art. 2, comma della L.R. 27/2016, le predette risorse debbono continuare, cautelativamente ad essere accantonate e non debbono, quindi, essere utilizzate per nuove assunzioni di personale all'interno del Comune;**

DATO ATTO,

- che a norma dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017 (c.d. Decreto Madia) e della correlativa norma di recepimento nell'ordinamento siciliano costituita, nello specifico, dall'art. 26 della L.R. 8/2018, il termine previsto per le finalità volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2020.

- che proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità di utilizzare, per il triennio 2018-2020, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, fermo restando – ovviamente - il rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. ed, in ogni caso, sempre nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

- **VISTO il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013**, (e successivamente modificato dall'art. dell'articolo 1, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 2017, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, che, all’**art. 4 comma 6**, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017 (oggi prorogato al 31.12.2018), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **procedure concorsuali, per titoli ed esami**, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse”*.

- Richiamata in merito la precedente **Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando in particolare che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato *“utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato”* e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato, specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale

possono applicare la disciplina della “proroga finalizzata” dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali” e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (oggi prorogato al 31 dicembre 2018) “nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria”;

- VISTA la **L.R. n. 5 del 2014** che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all’art. 30 comma 3, stabilisce che “In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014” e al 5 comma che “per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento nell’elenco di cui al comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013” il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della Legge di Stabilità nazionale e del successivo suggello intervenuto con l’art. 3 della L.R. 27/2016 è stato prorogato al 31.12.2018;

- VISTA la **Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014** avente ad oggetto “Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni attuative”;

- Vista la **deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 26 del 28/07/2015** con cui la sezione chiarisce la portata dell’art. 1 comma 424, della l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativamente alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato. Nel merito i giudici specificano che con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dalla predetta norma finalizzati a garantire il riassorbimento del personale in esubero, mentre non sono soggette ai predetti vincoli le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate utilizzando la capacità assunzionale del 2014, derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

- Vista la successiva **deliberazione n° 28 del 14/09/2015 con cui la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti**, privilegiando un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ha chiarito che il riferimento al “triennio precedente” deve essere inteso in senso dinamico, ovvero a scorrimento, a seconda dell’anno in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto al 2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 2012 – 2014 e così a seguire) precisando, inoltre che con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità

- Che in base a quanto rilevabile direttamente dalla stessa deliberazione della Corte dei Conti n° 26/2015 tali potenzialità assunzionali possono essere utilizzate da questo Ente solo in via parziale relativamente all’anno 2016, mediante l’utilizzo del budget di spesa derivante dal cumulo delle cessazioni del triennio 2011-2013 mentre non è possibile utilizzare a fini assunzionali il budget derivante dalle eventuali cessazioni che siano intervenute nell’anno 2014 (budget 2015) e nell’anno 2015 (budget 2016) che, ai sensi dell’art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 sono destinate al riassorbimento del personale in esubero delle ex Provincie Regionali;

- **Dato atto**, altresì, che nell’ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia **l’art. 27, comma 2, della L.R. 17/03/2016 n° 3** aveva già espressamente

imposto ai Comuni di provvedere, all'approvazione del "piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità";

- **Che** al fine di rendere maggiormente precettivo ed efficace l'obbligo della stabilizzazione del personale precario la stessa norma ha stabilito che il piano triennale va trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per ovvie finalità di controllo, precisando inoltre che "Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.

- **Che**, ancora, ai sensi del **comma 4 dell'art. 27 della L.R. 3/2016** "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, (soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo.

- **Che** ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo normativo, anche in in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

- **Visto** il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 ed in forza del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato."

- **Che** in via ulteriormente migliorativa rispetto alle predette potenzialità, la Regione Siciliana ha maggiorato il budget assunzionale per il riassorbimento del personale precario al dichiarato fine di poter realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- **Che** in particolare, con l'**art. 3, comma 1 e 22 della L.R. 31 dicembre 2016 n° 27 nel testo novellato dalla L.R. 8 maggio 2018 n° 8** è stato stabilito che "nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (c.d. Decreto D'Alia), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, oltre che quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017 n° 75 (c.d. Decreto Madia) aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016;

- Che ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L.R. 8/2018 il parametro costituito dalle risorse assunzionali aggiuntive di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 è sostituito, per il triennio 2018-2020, con la media della spesa per il personale contrattista sostenuta nel triennio 2015-2017

- **Che** nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonché, **qualora detto utilizzo avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"**;

- **Che** quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana che, con la L.R. 27/2016 e, vieppiù, con la successiva L.R. 8/2018 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2015-2017 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;

- **Che** in base a quanto risulta dalle schede allegate alle periodiche Circolari Assessoriali inviate alla Regione Siciliana per la rendicontazione dei contributi sullo squilibrio finanziario erogati all'Ente sulla base delle previgenti disposizioni di cui all'art 30 della L.R. 5/2014, nonché, di quella successive di cui alla Circolare prot. 6615 del 19/04/2017 All. B e C, risulta che la spesa media sostenuta nel triennio 2015-2017 per l'intera platea dei lavoratori precari del Comune di Montagnareale risulta mediamente pari ad **€ 601.136,70** che, quindi, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista attualmente utilizzato dal Comune;

- **Che** tale possibilità aggiuntiva è però riservata a favore dei Comuni soltanto a condizione che gli stessi "siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- **Che** in base all'ultimo alinea del primo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

- **Che** in via ulteriore, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'art. 26, comma 5 della L.R. 8/2018 ed "esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio 2015-2017 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica";

- **Che** a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che "gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione."

- **Che**, quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;

- **Che** inoltre, ai sensi del **comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016**, "Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai Comuni (soggetti di cui al comma 10,